



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA**

approvato con delibera di C.C. n. 83 del 18.12.2000 (atti C.R.C. n. 13101 del 20.12.2000)
modificato con delibera di C.C. n. 46 del 29.11.2004
modificato con delibera di C.C. n. 23 del 09.04.2014
modificato con delibera di C.C. n. 4 del 28.01.2015
modificato con delibera di C.C. n. 12 del 11.01.2017
modificato con delibera di C.C. n. 44 del 23.09.2019
modificato con delibera di C.C. n. 37 del 30.11.2020

esecutivo dal 30 novembre 2020

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO **DI POLIZIA MORTUARIA**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.11.2020)

Capo I **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

Art. 1

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi in un solo feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di mm. 25.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.
3. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'art. si rinvia agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e che qui si intendono riportati.

4. Avvenuta la consegna del feretro, al custode è vietato toglierne il coperchio se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 7

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto funebre è svolto da impresa, liberamente scelta dai familiari o altri aventi titolo, in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività.
2. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune del decesso. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/90.

Art. 12

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il provvedimento di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 13

I morti giacenti sul suolo pubblico e morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 14

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni del medesimo articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria (vedere art. 18 D.P.R. 285/90).
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 19, quando si tratti di malattie infettive – diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 15

Quando alla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la

contaminazione ambientale.

Art. 16

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del feretro alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'obitorio al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 17

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 18

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con il provvedimento di autorizzazione alla cremazione. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 12 é sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 19

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 c.c. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 20

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune, dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 21

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 22

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 78 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare

depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.L.

Art. 23

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 24

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale, o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 25

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non é soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III INUMAZIONI

Art. 26

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 27

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 29

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare m. 0,50 da ogni lato.

Art. 30

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodo disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 31

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 32

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 28.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 33

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 0,50. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza con semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera murata.

Art. 34

1. Sulle fosse dei campi comuni destinati ad inumazione, è permesso il collocamento di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale (Tav. 15 e Tav. 22), previo pagamento della relativa tassa.
2. Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà del Sindaco di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capo IV
TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)

Art. 35

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.

Art. 36

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 35 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. La chiusura deve essere effettuata alla presenza di un Vigile della Polizia Municipale, che apporrà, dopo la chiusura del feretro, su almeno due punti di fissaggio del coperchio, il sigillo, coprendo di ceralacca liquida i predetti punti e userà l'apposito timbro del Comune per marchiare la stessa.

Art. 37

Le tariffe per le concessioni di cui all'art. 35, punti b) e c), vengono fissate con delibera di Consiglio Comunale e vengono aggiornate annualmente dal Capo Settore Edilizia Pubblica sulla base del costo della vita.

Art. 38

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la persona per la quale, a cagione di speciali benemeritenze, sia tale onoranza deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 39

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una o più famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualunque altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai successori legittimi, escluso qualunque altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia, di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, sono compresi:
 - a) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e relativi coniugi;
 - b) i fratelli e le sorelle consanguinee e relativi coniugi;
 - c) il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne

oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

6. I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, la estumulazione dei feretri che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni descritte al 5° comma dell'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 41

1. È consentita la tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco e sempre che la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art. 42

Può essere consentita la tumulazione provvisoria in loculo od ossario comunale in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia.

In tale ipotesi il Comune farà effettuare deposito di una somma uguale alla tariffa prevista per il posto occupato ed il predetto deposito sarà rimborsato al momento della traslazione dei resti mortali nella tomba di famiglia previa detrazione di 1/30 (un trentesimo) per ogni anno o frazione d'anno superiore a sei mesi di utilizzo del loculo o dell'ossario e, per il primo anno di utilizzo, 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione. Qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.

Art. 43

Qualora sia liberato un loculo o una nicchia/ossario per trasferire la salma o i resti mortali in tomba famiglia, il Comune rimborserà 1/30 del costo originario degli stessi per ogni anno non goduto. Il diritto al rimborso è riconosciuto solo se il trasferimento avviene in una tomba di famiglia dei cimiteri del Comune.

Art. 44

LOCULI

1. Salvo quanto previsto all'art. 46, i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. La durata della tumulazione è stabilita in anni 30 (trenta).
4. La richiesta di concessione del loculo non può essere fatta se non in presenza della salma alla quale il loculo è destinato. È pertanto fatto divieto di concessione anticipata del loculo.
5. Non è consentita la traslazione ad altro loculo, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per avvicinamento di coniugi, fratelli e sorelle, figli o comunque parenti ed affini fino al

secondo grado. La traslazione in posizione più accessibile potrà essere concessa anche a richiedenti di età non inferiore ai sessantacinque anni o persone con grave disabilità, che abbiano i genitori, il coniuge, figli o fratelli tumulati in quarta o quinta fila nei loculi.

6. L'autorizzazione è comunque concedibile unicamente per il completamento del trentennio decorrente dalla data della concessione.
7. L'operazione di traslazione ad altro loculo, di cui al comma 5, viene eseguita - senza oneri per il Comune - nel periodo compreso tra i mesi di ottobre ed aprile, su incarico del richiedente l'avvicinamento, a cura di un'impresa funebre, o altra ditta specializzata, con piena assunzione di responsabilità del soggetto autorizzato e della ditta esecutrice, in solido tra loro, per qualsiasi danno causato a terzi o all'Amministrazione Comunale nello svolgimento del lavoro. L'impresa incaricata deve possedere le autorizzazioni previste per l'esercizio dell'attività oltre che essere iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., avere disponibilità di personale e mezzi idonei per l'esecuzione del lavoro, nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed avere idonea copertura assicurativa per eventuali danni a beni di terzi intendendo tali anche i beni del Comune, oltre che a persone, prestatori di lavoro compresi. Il possesso dei suddetti requisiti viene attestato mediante dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme previste dal DPR 445/2000.
8. Alla scadenza del trentennio, potrà essere chiesto, per una sola volta, il rinnovo della concessione del loculo per un uguale periodo. Il rinnovo sarà concesso solo nel caso in cui nello stesso cimitero non ci sia carenza di loculi.
9. In ogni caso alla scadenza del trentennio o del diverso termine nel caso di rinnovo della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
10. I resti mortali potranno essere collocati in speciali loculi ossari individuali.

Art. 45 NICCHIE/OSSARIO

1. Salvo quanto previsto all'art. 46, le nicchie/ossario possono contenere i resti mortali di una sola salma.
2. Il diritto di tumulazione è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. La durata della tumulazione è stabilita in anni 50 (cinquanta).
4. La richiesta di concessione della nicchia/ossario non può essere fatta se non in presenza dei resti mortali per i quali è destinata. È pertanto fatto divieto di concessione anticipata della nicchia/ossario.
5. Non è consentita la traslazione ad altra nicchia/ossario, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per avvicinamento di coniugi, fratelli e sorelle, figli o comunque parenti ed affini fino al secondo grado. La traslazione in posizione più accessibile potrà essere concessa anche a richiedenti di età non inferiore ai sessantacinque anni o persone con grave disabilità, che abbiano i genitori, il coniuge, figli o fratelli tumulati oltre la quinta fila delle nicchie/ossario.
6. L'autorizzazione è comunque concedibile unicamente per il completamento del cinquantennio decorrente dalla data della concessione e comporta il pagamento delle spese di apertura e chiusura della nicchia/ossario.
7. Alla scadenza dei 50 anni il Comune rientrerà in possesso della nicchia/ossario.

Art. 46

1. È consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico loculo sempre che sia già stato tumulato un feretro. In tal caso la concessione delle cassette di resti mortali e di urne cinerarie è fatta previo pagamento delle spese di apertura e chiusura del loculo ed ha una durata corrispondente al residuo degli anni che mancano alla scadenza della concessione del loculo stesso per il feretro, in modo tale che il loculo sia completamente liberato allo scadere del termine della relativa concessione.
2. Tale possibilità è riconosciuta anche per le nicchie/ossario e sempre previo pagamento delle spese di apertura e chiusura della nicchia/ossario e con la liberazione della stessa allo scadere della prima concessione.

Art. 47

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 48

1. Possono essere date in concessione aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, al prezzo fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Quando vi siano contemporaneamente più richieste da parte dei cittadini la Giunta Comunale fissa gli indirizzi per l'assegnazione in modo da garantire l'imparzialità di trattamento.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti dovranno rispettare quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale e dovranno essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 49

La costruzione delle tombe di famiglia devono essere ultimate entro due anni dalla concessione dell'area. Può essere concessa motivata proroga non superiore ad un anno. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

Art. 50

1. È consentita la rinuncia della concessione dell'area cimiteriale. Nel caso di rinuncia non oltre i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti del costo originario di concessione.
2. È consentita altresì la rinuncia alla tomba di famiglia, sia di quella costruita dal Comune che di quella costruita dal privato su area data in concessione. Nel caso di rinuncia entro i due anni dalla data del rilascio della concessione il Comune rimborserà i 4/5 (quattro quinti) del costo originario di concessione

mentre rimborserà il 50% del costo originario di concessione in caso di rinuncia oltre i due anni ed entro i dieci anni dalla data di concessione.

Art. 51

1. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia di qualche singolo o di qualche famiglia, salvo l'applicazione dell'art. 50, così come nel caso di abbandono, il Comune ha il diritto di rientrare nella piena proprietà e possesso del posto o dei posti rinunciati o abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno o della tomba di famiglia, secondo le tariffe vigenti.

Art. 52

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 53

1. Le concessioni delle aree e delle tombe di famiglia monumentali hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno fare istanza di rinnovo; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi una deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della stessa, il rinnovo verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa fissata con delibera di Giunta Comunale.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 54

1. Le concessioni di tombe di famiglia o monumentali a tempo determinato eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 55

Tutte le concessioni di loculi e di nicchie/ossario devono essere precedute da formale istanza dell'interessato secondo i modelli messi a disposizione dell'Ufficio Servizi Demografici. Le concessioni cimiteriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile sono oggetto di atto scritto.

Capo V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 56

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando é trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 57

1. Le esumazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, si eseguono dopo un decennio dall'inumazione.
2. Almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria dovrà essere affisso, all'ingresso del cimitero, l'elenco nominativo delle salme che si intendono esumare.

Art. 58

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private.
2. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 25.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno riconsegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 59

Prima che siano trascorsi 10 (dieci) anni per le sepolture ad inumazione e 20 (venti) per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 60

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono effettuate dal custode.
2. Almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria dovrà essere affisso all'ingresso del cimitero l'elenco nominativo delle salme che si intendono estumulare.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere

inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 61

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 60 del presente Regolamento.
2. Le fosse destinate ad accogliere le salme estumulate per il completamento della mineralizzazione, dovranno essere identificate solo da un cippo, uguale per tutte, contenente le generalità della salma e la foto.

Art. 62

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.L. e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 63

1. Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al tre per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di uguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 64

Nei casi di esumazioni o estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della deliberazione di cui all'art. 37.

Capo VI
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 65

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sulla base della volontà del defunto o dei suoi familiari espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, previa acquisizione del certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, dovrà essere acquisito il nulla osta della stessa autorità, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma precedente.

Art. 65-bis

1. Il registro comunale per la cremazione, previsto dall'art. 48 della Legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 18, è tenuto ed aggiornato, in formato elettronico, dall'ufficio Servizi Demografici, su modello approvato dal Responsabile del Servizio. Nel registro sono inserite, in ordine cronologico di presentazione, le dichiarazioni rese dagli interessati, residenti nel Comune, relative alle modalità con cui hanno espresso per iscritto la volontà di essere cremati. Le dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
2. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'art. 602 del Codice Civile, contenente la volontà di essere cremato, l'ufficio preposto alla tenuta del registro provvederà alla sua conservazione in luogo protetto fino all'eventuale richiesta di ritiro dell'atto da parte dell'interessato.
3. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, al momento del deposito di copia dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione del documento ad un notaio per la pubblicazione, come previsto dall'art. 620 del Codice Civile. I costi per la pubblicazione in nessun caso potranno ricadere sul Comune.
4. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.
5. Dell'avvenuta iscrizione nel registro comunale per la cremazione l'ufficio preposto rilascia al richiedente ricevuta scritta contenente l'avviso che in caso di trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, l'interessato è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, e che tale iscrizione è valida solo nell'ambito territoriale della Regione Veneto.
6. L'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro comunale per la cremazione.
7. Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate nell'articolo 49, quinto comma, della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 66

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, a cui appartengono le ceneri.

Art. 67

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 68

1. Le urne cinerarie che contengono ceneri destinate alla tumulazione devono essere realizzate in materiale infrangibile e facilmente richiudibile, anche a freddo, a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna cineraria sigillata, su richiesta degli aventi titolo, può essere conservata nei cimiteri comunali mediante tumulazione in:
 - a) Tombe di famiglia nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 40 e 41 del presente regolamento;
 - b) Loculi nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 44 e 46 del presente regolamento;
 - c) Nicchie/ossario nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 44 e 46 del presente regolamento.
2. L'urna cineraria può altresì essere interrata nella fossa dove risulta inumata la salma del coniuge o di un parente o affine del defunto, entro un manufatto di cemento, vetroresina o altro materiale che ne assicuri la conservazione. La realizzazione e posa del manufatto è a cura e spese dei familiari. Tale possibilità potrà essere concessa per una sola urna cineraria. Al termine del periodo d'inumazione della sepoltura primaria, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, le ceneri saranno disperse nell'area del cimitero a ciò adibita.

Art. 68-bis

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui viene effettuata.
2. Lo spargimento può avvenire in area cimiteriale o in natura in conformità alla scelta fatta in vita dal defunto nelle forme previste dall'art. 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130. Se la dispersione riguarda le ceneri di un minore, la scelta spetta ai genitori, o in mancanza, al tutore. Se si tratta di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore.
3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali potrà avvenire solo all'interno di aree appositamente individuate.
4. La dispersione può essere effettuata anche mediante interrimento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile, nelle aree individuate, a diretto contatto con il terreno.
5. Per la dispersione in natura, nel territorio del Comune di Ponte San Nicolò, devono essere osservate le prescrizioni indicate all'articolo 50 della Legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 18. In ogni caso la dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", è inoltre vietato lo spargimento:
 - a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
 - all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi e giardini pubblici;
 - a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi.
6. La dispersione nei fiumi, all'interno del territorio comunale, avviene unicamente attraverso l'immissione in acqua dell'intera urna in materiale biodegradabile.
7. Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interrimento dell'urna.
8. All'interno dei cimiteri comunali la dispersione è eseguita alla presenza del custode in modo controllato,

tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

Art. 69

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 12 e 21, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 70

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidare alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 71

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva – diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 72

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'individuazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui le effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 19 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 73

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività

ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori.

Capo VII
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E PERSONALE ADDETTO

Art. 74

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune, alle condizioni di cui al successivo art. 75.

Art. 75

Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) Le persone defunte fuori del Comune, ma residenti in vita nell'ambito della circoscrizione delle parrocchie;
- b) Le persone defunte aventi in vita residenza in altri Comuni, a condizione che in questo Comune, sia sepolto, o risieda un parente, limitatamente a: genitore, coniuge, figlio, fratello, senza peraltro che tale diritto possa essere esteso a qualsivoglia altro parente del defunto che ha beneficiato della deroga sopra citata, salvo il coniuge del defunto;
- c) Le persone defunte ricoverate in vita presso Istituti o Case di Riposo, che abbiano avuto la residenza, anche temporanea, nel Comune;
- d) Le cassetine dei resti mortali e le urne cinerarie dei defunti aventi in vita residenza in altri Comuni e per i quali sia richiesta, ai sensi dell'articolo 46 del presente regolamento, la tumulazione in un loculo o in una nicchia ossario che siano in concessione al coniuge o ai parenti o affini del defunto, a condizione che la durata residua della concessione sia superiore ai dieci anni.

Art. 76

Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) una camera mortuaria;
- d) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
- e) un ossario comune;
- f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.

Art. 77

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal responsabile del servizio facente anche le funzioni di necroforo e di custode e dagli addetti ai lavori nel cimitero. Questi ultimi devono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Art. 78

Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 79

Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- b) assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati e ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini e atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso o autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che, quotidianamente, sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero;
- l) vigila sull'attività delle ditte private che seguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
- m) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

Capo VIII NORME DI SERVIZIO

Art. 80

1. Speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli deve, perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collegamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. È al servizio esclusivo del Comune, quindi, il tempo che a lui sopravanza, dalle suaccennate occupazioni, deve impiegarlo nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceve.

Art. 81

1. Il custode del cimitero urbano dipende amministrativamente:
 - a) dal Settore Lavori Pubblici, per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile, per la tenuta dei registri.
2. Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi, che gli saranno somministrati dal Comune.

Art. 82

Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari in modo che non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 83

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso, rilasciato per iscritto dal Sindaco, per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 84

1. Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 85

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti, fra le fosse, non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 86

1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando, con tale ordine, si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 57.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

Art. 87

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.
4. È permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine, oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 88

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 78.

Capo IX
PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 89

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 90

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali, anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi, se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio, attraverso i campi, deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

Art. 91

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private, l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi, bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa, eventualmente scoperte, saranno ad opera del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 92

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 93

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi, però, per il tempo e per le intemperie venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 94

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo; come pure, di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 95

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 96

È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 97

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 98

Chiunque, all'interno del cimitero, tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo X
CONTRAVVENZIONI

Art. 99

La violazione, delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12.07.1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24.11.1991, n. 689.

Capo XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 100

È abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 03.05.1993 (atti C.R.C. n. 3568/93) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 101

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265.

Art. 102

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

CAPO I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO	1
Art. 1	1
Art. 2	1
Art. 3	1
Art. 4	1
Art. 5	1
Art. 6	2
Art. 7	2
Art. 8	2
Art. 9	2
Art. 10	2
CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI	3
Art. 11	3
Art. 12	3
Art. 13	3
Art. 14	3
Art. 15	3
Art. 16	4
Art. 17	4
Art. 18	4
Art. 19	4
Art. 20	4
Art. 21	4
Art. 22	4
Art. 23	5
Art. 24	5
Art. 25	5
CAPO III INUMAZIONI	6
Art. 26	6
Art. 27	6
Art. 28	6
Art. 29	6
Art. 30	6
Art. 31	7
Art. 32	7
Art. 33	7
Art. 34	7
CAPO IV TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)	8
Art. 35	8
Art. 36	8
Art. 37	8
Art. 38	8
Art. 39	8
Art. 40	8
Art. 41	9
Art. 42	9
Art. 43	9
Art. 44 LOCULI	9

Art. 45 NICCHIE/OSSARIO.....	10
Art. 46.....	11
Art. 47.....	11
Art. 48.....	11
Art. 49.....	11
Art. 50.....	11
Art. 51.....	12
Art. 52.....	12
Art. 53.....	12
Art. 54.....	12
Art. 55.....	12
CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	13
Art. 56.....	13
Art. 57.....	13
Art. 58.....	13
Art. 59.....	13
Art. 60.....	13
Art. 61.....	14
Art. 62.....	14
Art. 63.....	14
Art. 64.....	14
CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE.....	15
Art. 65.....	15
Art. 65-bis.....	15
Art. 66.....	15
Art. 67.....	16
Art. 68.....	16
Art. 68-bis.....	16
Art. 69.....	17
Art. 70.....	17
Art. 71.....	17
Art. 72.....	17
Art. 73.....	17
CAPO VII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE	
ADDETTO.....	19
Art. 74.....	19
Art. 75.....	19
Art. 76.....	19
Art. 77.....	19
Art. 78.....	19
Art. 79.....	19
CAPO VIII NORME DI SERVIZIO.....	21
Art. 80.....	21
Art. 81.....	21
Art. 82.....	21
Art. 83.....	21
Art. 84.....	21
Art. 85.....	22
Art. 86.....	22
Art. 87.....	22
Art. 88.....	22
CAPO IX PULIZIA DEL CIMITERO.....	24
Art. 89.....	24
Art. 90.....	24
Art. 91.....	24

Art. 92.....	24
Art. 93.....	24
Art. 94.....	24
Art. 95.....	24
Art. 96.....	24
Art. 97.....	25
Art. 98.....	25
CAPO X CONTRAVVENZIONI	26
Art. 99.....	26
CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI.....	27
Art. 100.....	27
Art. 101.....	27
Art. 102.....	27